



Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Poste

Regolamento Congressuale

INDICE

Art. 1	Convocazione Congresso Nazionale	pag. 5
Art. 2	Validità del Congresso	» 5
Art. 3	Presidenza del Congresso	» 6
Art. 4	Commissione Verifica Poteri	» 6
Art. 5	Commissione Elettorale	» 6
Art. 6	Commissione per la Risoluzione Finale	» 7
Art. 7	Lavori Congressuali	» 7
Art. 8	Candidature	» 8
Art. 9	Ricorsi	» 9
Art. 10	Convocazione Congresso Provinciale	» 10
Art. 11	Congresso Provinciale	» 10
Art. 12	Consistenza delle Deleghe	» 11
Art. 13	Candidature	» 12
Art. 14	Congresso Regionale	» 12
Art. 15	Candidature	» 13
Art. 16	Delegati al Congresso Nazionale	» 13
Art. 17	Operazione di Voto	» 14
Art. 18	Ulteriori Previsioni	» 14

Art. 1

CONVOCAZIONE CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale, quale organo supremo del Sindacato, è convocato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale che ne curerà l'organizzazione.

L'ordine del giorno, possibilmente proposto su tesi, dovrà essere portato a conoscenza di tutte le strutture territoriali almeno tre mesi prima del suo svolgimento.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della struttura o modifiche importanti sul piano organizzativo, sono prese a maggioranza semplice.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano.

E' previsto il voto segreto se richiesto da un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti congressuali.

Partecipano al Congresso i Delegati eletti dai Congressi Regionali.

Art. 2

VALIDITA' DEL CONGRESSO

Il Congresso è valido, in prima convocazione, se sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei Delegati.

Il Congresso sarà valido, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Delegati presenti.

Art. 3

PRESIDENZA DEL CONGRESSO

Il Congresso sarà aperto dal Segretario Generale uscente.

Immediatamente dopo l'apertura si dovrà procedere all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito da almeno tre componenti.

Art. 4

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Il Congresso eleggerà tra i Delegati, la Commissione Verifica Poteri, composta da 3 membri la quale, avuto l'elenco dei Delegati pervenuto dalla Segreteria Nazionale, provvederà a verificarne la sua legittimità ed a timbrare e firmare le deleghe in possesso di ogni Delegato.

Art. 5

COMMISSIONE ELETTORALE

Il Congresso provvederà ad eleggere detta Commissione, della quale, per maggiore comodità e snellezza potranno fare parte i componenti della Commissione Verifica Poteri.

La Commissione sarà composta di tre membri più due supplenti, i quali fungeranno anche da scrutatori.

La stessa, appena, eletta si riunirà ed eleggerà un Presidente ed un Segretario. Alla Commissione verrà fornito tutto il materiale necessario per il suo corretto funzionamento.

Art. 6

COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE FINALE

Il Congresso eleggerà la Commissione per la stesura della risoluzione finale. La Commissione dovrà essere composta da almeno tre membri. La Commissione, sentiti gli interventi dei Delegati e le volontà espresse dagli stessi, predisporrà un documento delineante la linea strategico - sindacale che i nuovi organismi scaturenti dal Congresso dovranno portare avanti.

Il documento dovrà essere letto in assemblea ed approvato dalla stessa, a maggioranza, con voto palese.

Art. 7

LAVORI CONGRESSUALI

Compiuti i sopra indicati adempimenti, il Presidente darà la parola al Segretario Generale, che presenterà la relazione della Segreteria Nazionale, a consuntivo dell'attività svolta, nonché sui temi congressuali.

Terminata la relazione verrà aperto il dibattito, dando eventualmente precedenza agli interventi degli invitati.

Art. 8

CANDIDATURE

Tenuto conto dei necessari adempimenti statutari, comunque possibilmente all'inizio dell'ultima giornata di lavori congressuali, il Presidente sentita la Commissione Elettorale, darà un congruo periodo di tempo per potere formulare le candidature.

Potranno essere candidati soltanto i Delegati partecipanti al Congresso, le stesse dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale che ne verificherà la regolarità.

La candidatura a Segretario Generale potrà essere presentata singolarmente od inserita in una lista comprensiva dei Consiglieri da eleggere.

Tutte le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

In caso di più candidature a Segretario Generale, risulterà eletto colui che avrà ricevuto, nella prima votazione almeno il 50% +1 dei voti.

Se nessuno dei candidati avrà raggiunto detta soglia, alla seconda votazione risulterà eletto chi ha avuto più consensi.

In caso di più liste di candidati per le elezioni degli altri organismi, avranno titolo ad essere rappresentate negli stessi soltanto le liste che avranno raggiunto almeno il 30% dei consensi.

Nel caso in cui più liste abbiano raggiunto detto limite, come previsto dallo statuto, queste si divideranno percentualmente il 30% dei posti nei vari consessi da eleggere, nel rispetto dei consensi ricevuti.

Il 70% della rappresentatività all'interno di ogni consesso sarà garantito alla lista che ha ottenuto i maggiori consensi.

Art. 9

RICORSI

Contro eventuali irregolarità ed infrazioni, durante il Congresso Nazionale è possibile proporre ricorso alla Commissione Elettorale ed all'Ufficio di Presidenza.

La Commissione e l'Ufficio di Presidenza, entro trenta minuti e comunque non oltre un'ora, dovranno decidere e portare a conoscenza del Congresso la loro decisione.

La stessa prassi dovrà essere seguita ai vari livelli Congressuali (Provinciali e Regionali).

A questi due livelli, nel caso in cui il ricorrente o i ricorrenti non si ritengano soddisfatti e possano dimostrare fatti accaduti che siano in contrasto con i dettati statutari, si potrà ricorrere entro 3 giorni per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'organismo superiore (Probiviri Regionali o Probiviri Nazionali) i quali dovranno decidere entro i 3 giorni successivi al ricevimento del ricorso.

In attesa del parere vincolante di detti organismi, tutto resterà congelato ed il Presidente del Congresso, coadiuvato dal Segretario uscente, rappresenterà il Sindacato nei confronti degli organi esterni, solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'ordinaria funzionalità organizzativa.

Art. 10***CONVOCAZIONE CONGRESSO PROVINCIALE***

Il massimo organo deliberante a livello territoriale è L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI.

La stessa viene convocata dal Segretario Provinciale, sentita la Segreteria Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale.

Nelle realtà territoriali con un numero di iscritti pari od inferiore a 300 (trecento), l'Assemblea degli Iscritti eleggerà direttamente gli Organismi territoriali ed i delegati al Congresso Regionale.

Nelle realtà territoriali con un numero superiore ai 300 iscritti, l'Assemblea degli Iscritti, eleggerà i Delegati al Congresso Provinciale

Art. 11***CONGRESSO PROVINCIALE***

La data ed il luogo del Congresso vengono fissati dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta del Segretario Provinciale sentita la Segreteria Provinciale.

Il tema del Congresso è quello approvato dal Consiglio Nazionale.

La data, l'ora ed il luogo ove si svolgerà il Congresso o Assemblea degli Iscritti, deve essere portata a conoscenza di tutti gli iscritti, per mezzo di affissione di manifesti, locandine e tramite lettera personale (racc. o a mano).

Il Congresso Provinciale (o Assemblea degli Iscritti nelle realtà di cui sopra) è valido, in prima convocazione se è presente almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto.

Il Congresso, in seconda convocazione, sarà valido con qualsiasi numero di aventi diritto al voto, presenti in sala.

Tutti i lavoratori regolarmente iscritti da almeno un mese hanno diritto di voto.

Possono essere eletti nei vari organismi i Lavoratori regolarmente iscritti da almeno 3 mesi.

Il Segretario Provinciale, appena verificata la validità della convocazione, provvederà a far eleggere il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza e tutte le varie Commissioni, come previsto per il Congresso Nazionale.

Art. 12

CONSISTENZA DELLE DELEGHE

Allo scopo di garantire tutte le realtà territoriali esistenti, tra cui alcune con consistenze numeriche piccole, i Segretari Regionali, concordemente con i Segretari Provinciali, potranno decidere anche per deleghe inferiori alla soglia di 25.

Tenuto, quindi conto di quanto sopra, la consistenza numerica di rappresentatività delle deleghe per la partecipazione al Congresso Regionale, dovrà preventivamente essere concordata.

Si dovrà comunque tenere conto del numero reale degli iscritti, che non potrà essere superato, se non per il numero massimo di arrotondamento di 25.

Art. 13

CANDIDATURE

Per quanto riferito alle candidature a Segretario Provinciale, Consiglio Direttivo Provinciale, Consiglio Provinciale dei Sindaci e Consiglio Provinciale dei Probiviri, occorre rifarsi alle norme dettate dall'art. 8 del presente regolamento, con eccezione della sottoscrizione per la validità delle candidature, che deve essere del 5%.

Art. 14

CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale, viene convocato dal Consiglio Regionale su indicazione del Segretario Regionale sentita la Segreteria Regionale.

Lo stesso potrà comunque svolgersi soltanto dopo che saranno terminati i Congressi Provinciali.

I temi Congressuali sono quelli approvati dal Consiglio Nazionale.

La Segreteria Regionale dovrà comunicare almeno 5 giorni prima per iscritto a tutti i Delegati, con raccomandata o a mano, la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà il Congresso.

Il Congresso sarà valido in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei Delegati.

Il Congresso sarà valido in seconda convocazione con qualsiasi numero di Delegati presenti.

Il Segretario Regionale, verificata la validità della convocazione, provvederà a fare eleggere il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e tutte le varie Commissioni, come previsto per il Congresso Nazionale.

Art. 15

CANDIDATURE

Per quanto riferito alle candidature a Segretario Regionale, per il Consiglio Regionale, per il Consiglio Regionale dei Sindaci ed il Consiglio Regionale dei Probiviri, occorre rifarsi alle norme dettate dall'art. 8 del presente regolamento, con eccezione della sottoscrizione per la validità delle candidature, che deve essere del 10 %.

Art. 16

DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE

Nel rispetto della consistenza numerica d'ogni territorio provinciale, il Congresso Regionale eleggerà i Delegati al Congresso Nazionale.

Le deleghe saranno rappresentative di 25 - 50 - 100 voti congressuali.

Il numero delle Deleghe, rappresentante la forza numerica della Regione, sarà comunicato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 17***OPERAZIONI DI VOTO***

Durante le operazioni di voto, ogni Delegato potrà fare valere il proprio diritto dietro presentazione della Delega debitamente timbrata e firmata dalla Commissione Verifica Poteri.

Ogni Delegato potrà votare oltre che per se stesso, anche in rappresentanza di altri 2 (due) Delegati, dietro presentazione alla Commissione Elettorale della lettera di autorizzazione del Delegante.

Art. 18***ULTERIORI PREVISIONI***

Per tutto quanto non previsto nel presente REGOLAMENTO fa fede lo statuto dell'organizzazione.



Approvato dal Congresso Nazionale SAILP CONF.SAL

Testo definitivo, edizione ANNO 2004

Edito dalla Segreteria Nazionale SAILP CONF.SAL Via Principe Amedeo n°221

00185 Roma. Telefono 06.44702530 Fax 06.49386833

indirizzo internet www.sailpnazionale.it e-mail: sailpnazionale@inwind.it

